

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 530

Anno: 2010

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 20/09/2010

Repubblica Italiana 530/2010 A

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione prima giurisdizionale centrale

Composta dai seguenti Magistrati:

Giovanni	PISCITELLI	Presidente, rel.
Piera	MAGGI	consigliere
Mauro	OREFICE	consigliere
Tommaso	MIELE	consigliere
Piergiorgio	DELLA VENTURA	consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Sul giudizio di appello promosso da M. Bianca, B. V., B. A. e B. S. A. , eredi di B. A. , rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Colletta, contro il Ministero dell'Interno, per l'annullamento o la riforma della sentenza n. 1699/06 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lazio, depositata il 18 settembre 2006;

Visti il ricorso iscritto al n. 30590 del Registro di Segreteria e gli altri atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 16 luglio 2010 il Presidente relatore dott. Giovanni Piscitelli e l'avv. G. Colletta, per gli appellanti; non rappresentata l'Amministrazione dell'Interno.

Premesso in

F A T T O

1.- Il sig. B. A. , sovrintendente capo della Polizia di Stato (specialità stradale), rimasto in servizio sino al 30 maggio 1984, chiedeva al Ministero dell'Interno il riconoscimento della pensione privilegiata per *"infarto polmonare destro ed eteroplasia della lingua"*, allegando di avere subito, nel corso del servizio, i seguenti eventi sanitari: anno 1968, *"frattura del 2°, 3°, 4° e 5° metatarso piede dx, lussazione metatarso falange 5° arto"*; anno 1983 (aprile) *"epitelioma linguale"*, trattato con cure radioterapiche e chemioterapiche, e (ottobre) infarto polmonare destro (*rectius: "Broncopolmonite dx con reazione pleurica consensuale"*). Sottoposto a v.c. presso la C.M.O. di Anzio, veniva trovato affetto da *"infarto polmonare lobo inferiore dx-operato con loboctomia polmonare inferiore dx in soggetto portatore di C.A. della lingua"*, giudicato dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla prima categoria di pensione privilegiata a decorrere dal 1° giugno 1984, a cui seguiva la dispensa dal servizio per assoluta inabilità fisica. Il C.P.P.O., nel 1988, esprimeva parere di non dipendenza delle infermità da fatti di servizio, ritenendo l'affezione polmonare causata dalle metastasi del cancro della lingua. Detto parere veniva confermato dal C.M.L. presso il Ministero della Difesa, interpellato dall'Amministrazione dell'Interno. Di conseguenza la domanda veniva rigettata.

2.- Gli eredi dell'ex dipendente (deceduto il 13.4.1990) impugnavano il rigetto dinanzi alla Corte dei conti, sostenendo, con il conforto di perizia medica di parte, che le infermità, che avevano colpito il loro congiunto, erano derivate dagli *stress* fisici e psichici subiti nell'espletamento del servizio di polizia stradale e dall'ingestione delle polveri e dei gas di scarico e che l'infarto polmonare del lobo inferiore, in particolare, era la conseguenza di un'embolia che si era originata negli arti inferiori, sedi di varicosità diffusa, e non da metastasi del carcinoma della lingua.

Il Giudice di prime cure, in via istruttoria, sottoponeva la vicenda sanitaria all'esame dell'U.M.L. presso il Ministero della Salute, al quale chiedeva di valutare se l'affezione polmonare ed il carcinoma della lingua fossero da ritenere dipendenti da causa di servizio, tenendo presente l'incidente stradale subito nel 1968. Pervenuto il parere negativo, il G.U.P. interpellava anche il C.M.L. presso il Ministero della Difesa, il quale confermava le conclusioni a cui era pervenuto l'U.M.L., precisando, in particolare, che l'infermità polmonare era riconducibile "*verosimilmente ad un precedente processo trombo embolico del paziente*" e che, di conseguenza, esso non era correlato neppure all'incidente del 1968. Il Giudice unico per le pensioni, di conseguenza, rigettava il ricorso.

3.- Risulta dagli atti che il Ministero dell'Interno, sulla base dei medesimi atti e con le stesse motivazioni, aveva rigettato anche la domanda di equo indennizzo e che il T.A.R. per il Lazio (Sezione di Latina), adito dagli attuali appellanti, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, aveva annullato il diniego ed obbligato il Ministero a riesaminare la domanda, ritenendo il parere del C.P.P.O. apodittico, superficiale ed irrimediabilmente viziato da travisamento dei fatti. I Giudici amministrativi, in particolare, rilevavano che l'assunto che l'infarto polmonare e la conseguente "*loboectomia*" fossero state causate da metastasi del carcinoma della lingua, contrastava con le risultanze dell'accertamento eseguito presso il Policlinico Gemelli di Roma il 25 novembre 1983, in particolare con il referto istologico, dal quale era risultata l'origine ematica dell'embolo e l'assenza di materiale neoplasico e che l'infarto era stato la conseguenza di un'embolia originata negli arti inferiori, sede di varicosità diffusa.

4.- Con l'appello i ricorrenti, evidenziando che l'ex dipendente aveva lavorato ininterrottamente dal 1950 e sino al pensionamento in un'officina meccanica umida e malsana e satura di elementi nocivi (gas di scarico, oli combustibili, lubrificanti, amianto, carburanti, filtri, collanti a base di benzolo, etc.) e ricordando l'avvenuto riconoscimento del diritto all'equo indennizzo e contestuale dipendenza delle infermità da causa di servizio da parte della Giustizia Amministrativa, eccepiscono, primieramente, l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 5, ultima parte, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, così come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 453/1996, convertito nella legge n. 639/1996, nella parte in cui limita ai soli motivi di diritto l'appello nei giudizi in materia pensionistica, per violazione degli artt. 3, 24, 113 della Costituzione. Osservano, al riguardo, che dette norme, oltre a violare la parità dei cittadini dinanzi alla legge, con il limitare l'appello ai soli motivi di legittimità e privando il giudice di appello dei medesimi poteri di cognizione del primo grado, precludono ai cittadini il diritto di ottenere una completa tutela delle proprie ragioni, violando così il dettato costituzionale, secondo il quale la tutela giurisdizionale non può essere limitata a particolare mezzi d'impugnazione o per determinate categorie di atti. Quanto, più specificatamente, all'aspetto processuale, lamentano violazione dell'art. 360,

1° comma, n. 5, c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo gli appellanti il primo giudice avrebbe condiviso apoditticamente i pareri medico legali, senza rilevarne l'erroneità, l'incongruenza, l'illogicità ed il contrasto con la scienza medica e la realtà fattuale, come dimostrato dal Consiglio di Stato; ed in particolare quello del C.M.L., il quale, mentre correttamente attribuisce la causa dell'infarto al processo trombo flebitico originato dalle varicosità diffuse negli arti inferiori, conseguenti alle fratture riportate dall'ex dipendente nell'infortunio del 1968, erroneamente ne esclude la dipendenza da causa di servizio. I ricorrenti aggiungono, infine, che il primo giudice non ha colto gli errori di base degli altri pareri, espressamente demoliti dal TAR e dal Consiglio di Stato, e non ha dato conto alcuno delle ragioni per cui aveva dichiarato di condividere tali pareri.

Nella discussione orale l'avv. Colletta ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in

DIRITTO

In limine, va disattesa l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 1, comma 5, ultima parte, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, così come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 453/1996, convertito nella legge n. 639/1996, nella parte in cui limita ai soli motivi di diritto l'appello nei giudizi in materia pensionistica, per violazione degli artt. 3, 24, 113 della Costituzione, perché la stessa questione, nei medesimi termini, ha già formato oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, che l'ha dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 84 del 27 marzo 2003.

Quanto al merito, l'appello appare infondato. Il C.P.P.O. ed il C.M.L., in sede di procedimento amministrativo, esprimevano parere che l'*"infarto polmonare del lobo inferiore dx"* fosse dipendente dalle metastasi del cancro della lingua. Ma l'U.M.L., presso il Ministero della Salute, ed il C.M.L., interpellati dal G.U.P., sulla base delle nuove risultanze pervenute dal Policlinico Gemelli, in particolare l'esame istologico, esprimevano concorde parere che l'infermità era da ritenersi certamente di natura tromboembolica, ma non interdipendente dal trauma fratturativo a carico del metatarso del piede destro, per ragioni cronologiche, perché avvenuto circa 15 anni prima, e che in detto periodo non erano stati riscontrati fenomeni flebitici a carico dell'arto interessato dalla frattura. L'adenoma e la dolenzia, accertate dal Policlinico Gemelli, quali sintomi della presenza del fenomeno flebitico, a sua volta causa della tromboembolia polmonare, sulle quali la difesa fa molta leva, al contrario, riguardavano l'arto inferiore sinistro, non interessato dalle fratture, e mai dichiarate dipendenti da causa di servizio. Quanto al cancro della lingua, gli organi medico legali di consulenza del G.U.P., non ravvisavano nel corso della vita lavorativa dell'ex sovrintendente di polizia l'esposizione a fattori nocivi di carattere eccezionale e fortemente stressanti, cui la scienza medica ascrive l'insorgenza delle malattie neoplasiche.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che le censure mosse a carico della sentenza impugnata (contraddizioni, incongruenze, illogicità e contrasto con la scienza medica e la realtà dei fatti), non siano presenti nei pareri resi dagli organi di consulenza medico legale interpellati dal primo giudice, come detto innanzi, essendo stati essi formulati sulla base delle risultanze degli atti sanitari prodotti dal Policlinico Gemelli, non esaminati dagli organi di consulenza m.l. interpellati dall'Amministrazione dell'Interno, e, di conseguenza, non affetti dagli stessi vizi rilevati dal Giudice amministrativo a

carico di questi ultimi. Quanto alle sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato, va rilevato che, per la peculiarità del tipo di giurisdizione, esse hanno puramente e semplicemente accertato l'illegittimità del diniego opposto dal Ministero dell'Interno per vizi logici e travisamento dei fatti, con l'obbligo di riesame, ma non hanno riconosciuto alcun diritto sostanziale all'ex dipendente. Egualmente insussistenti appaiono i vizi lamentati a carico della sentenza, che motiva il rigetto della domanda attorea, legittimamente richiamando i pareri, e le relative motivazioni, di cui innanzi, i quali, come si è detto, sono esenti da errori.

P. Q. M.

La prima Sezione giurisdizionale centrale

Viste le leggi n° 19 del 14 gennaio 1994, n° 639 del 20 dicembre 1996 e n. 205 del 2000;

Dichiara inammissibile l'appello prodotto da M. Bianca, B. V., B. A. e B. S. A. , eredi di B. A. , rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Colletta, contro il Ministero dell'Interno, e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1699/06 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lazio, depositata il 18 settembre 2006.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 luglio 2010

Il Presidente estensore

f.to Giovanni Piscitelli

Depositata in Segreteria il 20/09/2010

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

LA=S.c1

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del d. lgs. n. 196/2003

D I S P O N E

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 2 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, degli aventi causa.

Il Presidente

f.to Giovanni Piscitelli

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

20/09/2010

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi